



Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Alle persone firmatarie del reclamo di cui all'oggetto

Alla Dott.ssa Maria Donata IANNANTUONO
Direttrice della Casa di reclusione di Roma – Rebibbia
cr.roma@giustiziacert.it

e p.c.

Al Dott. Giovanni RUSSO
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
prot.dap@giustiziacert.it

Alla Dott.ssa Marina FINITI
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma
prot.tribsorv.roma@giustiziacert.it

Oggetto: *Reclamo ex art. 35 OP del 22 luglio 2024, dei detenuti Cavallo ed altri, trasmesso in data 31 luglio 2024 (prot. n. 6787 cr_rebibbia), con integrazione del 6 agosto 2024 (stesso protocollo).*

I sottoscritti, Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, e Valentina Calderone, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, destinatari del reclamo di cui all'oggetto, letto il reclamo di cui all'oggetto,

rilevato che

- gli interessati lamentano la mancata attuazione nell'Istituto di che trattasi nella sentenza n. 10, del 26 gennaio 2024, che dichiarava «l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie»
- in specie, i reclamanti rappresentano di aver «indirizzato alla Direzione la richiesta di poter ottenere la disponibilità di incontri» di cui alla citata sentenza e che «la Direzione rispondeva che stavano attendendo disposizioni e chiarimenti sulla questione»;

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio
info@garantedetenutilazio.it;
Pec: *garantedirittidetnuti@cert.consreglazio.it*
c/o Istituto di studi giuridici A. C. Jemolo
Viale Giulio Cesare 31, 00192 Roma - Tel. 06 51686117

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale
ufficio.garante@comune.roma.it
Via della Greca 5, 00186 Roma
Tel. 06 671077191

- trasmettendo il reclamo in oggetto, la Direzione documentava l'avviso attraverso cui si informava la popolazione detenuta che «la questione è stata posta all'attenzione del Superiore Ufficio Dipartimentale che ha informato di avere istituito un Gruppo di Studio per verifiche e organizzazione»;
- gli interessati chiedono di «avere notizie e date precise di attuazione della legittima richiesta confortata dalla sentenza della Corte delle leggi».

considerato che

- il modello decisorio scelto dalla Corte in questa pronuncia è quello della sentenza additiva, avente efficacia *erga omnes*;
- la sentenza n. 10/2024 è immediatamente applicativa, determinando l'esistenza di un diritto soggettivo di ciascuna persona in stato di detenzione a svolgere colloqui riservati (senza controllo a vista da parte degli operatori di polizia) con il/la proprio/a partner, salvi i casi espressamente esclusi dal suo dispositivo e più diffusamente argomentati nel punto 8 e subordinati delle considerazioni in diritto;
- nel punto 9 delle considerazioni in diritto, la Corte costituzionale, fatta «salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purché idonei a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia», riconosce «il contributo che a un'ordinata attuazione dell'odierna decisione può dare – almeno nelle more dell'intervento del legislatore – l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti»;
- a tal fine gli scriventi, in data 7.5.2024, avevano già rivolto un quesito alle Direzioni degli Istituti penitenziari sotto le rispettive competenze, chiedendo - «nelle more di una disciplina organica e di auspicabili linee di indirizzo dipartimentali» - quali iniziative fossero state intraprese «per dare attuazione a tale decisione e se si sia provveduto a individuare degli spazi da adibire agli scopi individuati dalla Consulta, anche all'esito di eventuali attività di adattamento»;
- se è vero che, ancora al citato punto 9 delle considerazioni in diritto, la Corte auspicava «la creazione all'interno degli istituti penitenziari – laddove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano, e con la gradualità eventualmente necessaria – di appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata», detto auspicio, senz'altro condivisibile, non inficia la immediata applicabilità della decisione della Corte, ribadita nelle sue premesse, laddove essa riafferma la caducazione «con questa decisione» della «inderogabilità del controllo visivo sugli incontri» con il/la partner;
- in sostanza, fatta salva qualsiasi legittima e auspicabile ipotesi di studio ai fini di perfezionamento della fruizione del diritto riconosciuto dal Giudice delle leggi, innanzitutto in sede periferica l'Amministrazione penitenziaria è chiamata a individuare gli spazi e le modalità di esercizio del diritto *rebus sic stantibus*;



Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale

Tutto ciò rilevato e considerato, i sottoscritti Garanti, destinatari del reclamo in oggetto,

ritengono

che l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale non sia procrastinabile e che di conseguenza il quesito dei reclamanti riguardo al quando della sua attuazione sia assorbito dalla vigenza normativa di quanto da essa disposto, che configura un obbligo di garanzia in capo all'Amministrazione penitenziaria e pertanto

raccomandano

alla Direzione della Casa di reclusione di Roma-Rebibbia la immediata individuazione di spazi idonei all'effettuazione del colloquio senza controllo visivo e – in assenza di determinazioni ministeriali - la definizione con proprio ordine di servizio della regolamentazione dell'accesso al nuovo istituto, tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nei punti 6 e seguenti delle considerazioni in diritto della sentenza 10/2024 e della necessità di garantire a tutti gli aventi diritto la sua fruizione in maniera omogenea quanto ai tempi e alla frequenza dei colloqui di che trattasi.

Garante delle Persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale
della Regione Lazio

Stefano Anastasia

La Garante dei diritti delle persone
private della Libertà personale
di Roma Capitale

Valentina Calderone